



6.1.2

ORDINANZA

MUNICIPALE SULLE TASSE E LE TARIFFE PER PRESTAZIONI PARTICOLARI DELLA POLIZIA COMUNALE

IL MUNICIPIO DI ASCONA

richiamati l'art. 192 LOC, il Regolamento comunale sulle tasse e le tariffe per prestazioni particolari della polizia comunale, l'art. 75 del Regolamento comunale

risolve:

Art. 1 - Scopo

La presente ordinanza disciplina il prelievo delle tasse di cancelleria e stabilisce le tariffe per le prestazioni particolari e amministrative da parte dei servizi della Polizia comunale di Ascona.

Art. 2 - Natura e ammontare delle tasse e tariffe

1. Costi del personale e dei veicoli

a) di un agente per un'ora o frazione superiore a 30 minuti	fr.	100.00
b) autoveicolo per ogni chilometro percorso	fr.	2.00
c) motoveicolo per ogni chilometro percorso	fr.	1.00

Fa stato il tempo e/o il percorso del luogo di partenza fino al rientro al luogo di servizio.

2. Interventi di polizia

Per le seguenti prestazioni:

- scorte e sorveglianze per trasporti, manifestazioni e simili;
- servizio d'ordine o di circolazione in occasione di manifestazioni private, sportive, commerciali o altro;
- intervento di polizia per accompagnamento di minori e persone in stato alterato al domicilio;
- accompagnamento di funzionari di autorità civili;
- esecuzione di decreti di sfratto;
- Interventi richiesti da parte di Uffici cantonali in ambito sociale.

è fissata una tassa base fr. 60.00 ai quali vanno aggiunti i costi del personale, dei veicoli e del materiale come alla punto 1.

Altri interventi di polizia straordinari e ingiustificati possono essere fatturati secondo gli stessi criteri.



3. Allarmi privati

- intervento per falso allarme, tassa base fr. 200.00
- Dal terzo falso allarme in un anno, supplemento progressivo per ogni intervento di fr. 50.00.

4. Allestimento documentazioni

- rilascio di rapporti ed estratti fr. 30.00
- allestimento documentazioni fotografiche fr. 30.00
- copia CD / DVD con immagini/dati fr. 30.00
- allestimento pratiche inerenti le procedure a seguito di incidenti con danneggiamenti alla proprietà del Comune, alla segnaletica, ecc.
 - per danni fino a fr. 1'000.- fr. 50.00
 - per danni da fr. 1'001.- a fr. 2'000.- fr. 80.00
 - per danni da fr. 2'001.- e oltre 5% sull'importo complessivo, al massimo fr. 200.00
- fotografie Radar, l'una fr. 30.00

5. Noleggio materiale

- segnaletica diversa / transenne, al giorno fr. 5.00
- radar amico, a settimana (solo per autorità pubbliche, compresa posa ed estrapolazione dati) fr. 200.00

6. Servizi diversi

- notifica di atti ufficiali intimata con successo fanno stato le disposizioni cantonali
- notifica di atti ufficiali non andata a buon fine fanno stato le disposizioni cantonali
- eliminazione relitti biciclette e ciclomotori fr. 80.00
- apertura porte di locali fr. 50.00
- apertura portiere di autoveicoli fr. 50.00
- ritrovamento e pratiche riconsegna cani fr. 50.00
- uso etilometro (se uguale o superiore a 0.25 mg/l) fr. 30.00
- uso test saliva (se positivo) fr. 60.00
- uso apparecchio blocca-ruote fr. 100.00
- interventi per rimozione forzata veicoli fr. 100.00

7. Autorizzazioni *

- autorizzazioni giornaliere ambulanti (commerci, suonatori, artisti, pittori ecc.) fr. 10.00
- Per la tassa di occupazione dell'area pubblica si richiama l'art. 75 del Regolamento comunale.
- autorizzazioni prolunghi esercizi pubblici (per ora di prolungo) fr. 50.00

Art. 3 – Clausola generale

Per ogni intervento non previsto dalla seguente ordinanza viene prelevata una tassa nel rispetto della copertura dei costi, dell'equivalenza e della proporzionalità fissata secondo la disposizione che più si avvicina al caso specifico.

Art. 4 - Pagamento

Le tasse sono pagate al momento del rilascio della documentazione o a prestazione eseguita; possono tuttavia essere chiesti anticipi a copertura parziale o totale della prestazione. Il pagamento avviene in contanti o tramite fatturazione.

Le prestazioni eseguite a favore di autorità giudiziarie e amministrative svizzere sono di regola gratuite se è garantita la reciprocità.



Art. 5 - Esenzione

Il Municipio può accordare, in casi giustificati e particolari, l'esenzione totale o parziale dal pagamento delle tasse previste dalla presente ordinanza.

Art. 6 – Titolo esecutivo

La fattura emessa, una volta cresciuta in giudicato, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

Art. 7 – Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata l'ordinanza del 17 settembre 2015.

Art. 8 – Entrata in vigore

L'entrata in vigore della presente ordinanza avverrà una volta cresciuta in giudicato.

Art. 9 – Termini ricorsuali

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Per il Municipio:



**Adottata con risoluzione municipale 2103 del 17.10.2017.
Pubblicata all'albo comunale dal 18.10.2017 al 17.11.2017.**

*** Articolo modificato con risoluzione municipale 426 del 27.02.2018.
Pubblicata all'albo comunale dal 01.03.2018 al 15.04.2018, ritenute le ferie giudiziarie.**